

LA BANCA DELLE ORE

Dopo la scelta annuale dell'orario settimanale di lavoro

In base all'art. 118 del c.c.n.l. del 27.09.2005 il lavoratore, all'inizio dell'anno, può scegliere tra due orari di lavoro settimanali:

a) **37,30 ore (orario pieno)**

b) **37,00 ore (orario ridotto)**, con recupero di 30 minuti in un giorno o di 2 quarti d'ora in due giornate

Se il lavoratore decide per l'orario pieno delle 37,30 ore settimanali ha diritto ad una riduzione annuale di 23 ore.

Questa riduzione di 23 ore annuali, che sono versate nella **Banca delle Ore** all'inizio di ogni anno, riducono a 27 le ore da recuperare della prima fascia.

Le prestazioni lavorative aggiuntive che prevedono una maggiorazione superiore al 25%, vale a dire, **quelle prestate di sabato, notturno, ecc.**, vengono liquidate come prestazioni straordinarie e non vengono conteggiate nella Banca delle Ore.

Riteniamo utile rammentare le norme che regolano la **Banca delle Ore** per un corretto utilizzo della stessa.

Il vigente c.c.n.l., prevede la gestione del **lavoro straordinario** attraverso il meccanismo del recupero con la **Banca delle Ore**.

La **Banca delle Ore** si applica ai dipendenti delle prime tre aree professionali.

Prestazioni lavorative aggiuntive all'orario di lavoro, se fatte, sono così regolate:

1° FASCIA <u>fino a 50 ore</u>	rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi <u>non costituiscono lavoro straordinario</u> , ma danno diritto al recupero obbligatorio in banca delle ore.
2° FASCIA <u>da 51 a 100 ore</u>	il lavoratore decide : a) meccanismo banca delle ore b) remunerazione per lavoro straordinario
3° FASCIA <u>da 101 a 150 ore</u>	<u>è obbligatoria la remunerazione del lavoro straordinario.</u>

CRITERI DI RECUPERO

Le ore versate in “**Banca delle Ore**” devono essere così recuperate:

- a. Le **23 ore di riduzione** che, al primo gennaio di ogni anno, vengono versate nella **Banca delle Ore**, devono essere fruite **entro i successivi 24 mesi**

I recuperi **entro il 30 giugno** devono essere concordati con l’azienda, mentre, **per i recuperi dal 1° luglio** è sufficiente che il lavoratore dia il preavviso all’azienda.

- b. Le **ore straordinarie** effettuate:

- ◆ nei primi 6 mesi dal loro espletamento previo accordo con l’azienda;
- ◆ dopo tale termine è sufficiente una comunicazione all’azienda rispettando i seguenti termini di preavviso:

1 giorno per il recupero orario;
5 giorni per il recupero da 1 a 2 giorni;
10 giorni da 3 giorni in poi.

N.B.:

- **L’azienda fisserà, previo accordo con il lavoratore, il recupero nei 6 mesi successivi delle prestazioni aggiuntive non recuperate entro i 24 mesi.**
- **In mancanza di accordo con il lavoratore, l’azienda fisserà comunque i recuperi sempre nei 6 mesi.**